

Avv. Maria Barsalona
30/03/2022 **Viale Teracati, 160**
96100 Siracusa

**ILL.MA DOTT.SSA CONCITA CULTRERA GIUDICE DELLE
ESECUZIONI DEL TRIBUNALE DI**

SIRACUSA

PROC. ESEC. IMM. 239.2016 R.G.

Il sottoscritto Avv. Maria Barsalona, con studio in Siracusa, nel Viale Teracati n.160, nominata professionista delegato e custode nella procedura esecutiva immobiliare in oggetto promossa da Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop a rl contro Spataro Corrado e Marino Lucia, espone:

- che con ordinanza del 21.2.2019, la scrivente professionista veniva delegata alla vendita dell'appresso indicato immobile e precisamente: "*Terreno sito in Siracusa in c.da Cavadonna censito al catasto terreni del Comune di Siracusa al foglio 99, p.lla 478 e p.lla 468*".
- che la scrivente ha effettuato le pubblicità il primo tentativo di vendita, del 23.4.2020, successivamente sospeso per COVID-19;
- che, la procedura è rimasta sospesa ai sensi dell'art. 54 ter del D.L. n. 18/2020 conv. nella L.n. 27/2020;
- che il termine originariamente concesso per l'esperimento dei tentativi di vendita delegati sarebbe dunque scaduto giorno 20.08.2020, senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 83 del D.L.17 marzo 2020 n. 18 c.d. Cura Italia (per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile), poi prorogato dall'articolo 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. Decreto Liquidità (dal 15 aprile all'11 maggio 2020) nonché dell'ulteriore periodo di sospensione dell'art. 54-ter del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, introdotto dall'Allegato alla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, modificato e



Avv. Maria Barsalona
Viale Teracati, 160
96100 Siracusa

prorogato nel termine d'efficacia al 31 dicembre 2020 dall'art. 4, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e ulteriormente prorogato nel termine d'efficacia al 30 giugno 2021 dall'art. 13, comma 14, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 128/2021;

- che, nel caso de quo, peraltro anche, considerato il periodo di sospensione di cui all'art. 54 ter del D.L. n. 18/2020 sino al 31.12.2020 (stante la dichiarazione di incostituzionalità per l'ulteriore periodo dal 1.1.2021 al 30.6.2021), la delega concessa allo scrivente professionista per le operazioni di vendita sarebbe in ogni caso scaduta;

Tutto ciò premesso lo scrivente professionista

C H I E D E

Che la S.V., confermando la prosecuzione delle operazioni di vendita delegata alle stesse condizioni di cui all'ordinanza di delega, assegni un nuovo termine per l'espletamento delle attività delegate con deroga alle modalità di vendita delegate.

Siracusa 31.1.2022

Avv. Maria Barsalona

1

